GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 9 dicembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101 Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - Libreria dello stato - Piazza g. Verdi, 10 - 00100 roma - centralino 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo con supplementi ordinari L. 68.000
Semestrale > > > > > 36.000

Annuo senza supplementi ordinari L. 52.000
Semestrale > > > > > > 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

Fascicoli di annate arretrate: Il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000 Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso, Fascicoli di annate arretrate: Il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 Intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato- I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione I moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1981.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221 - 85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1980, n. 803.

Norme concernenti il funzionamento delle biblioteehe statali annesse ai monumenti nazionali, di cui allo articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501.

Pag. 10643

LEGGE 2 dicembre 1980, n. 804.

LEGGE 3 dicembre 1980, n. 805.

LEGGE 3 dicembre 1980, n. 806.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del vice presidente del Consiglio superiore della magistratura professor Vittorio Bachelet . . Pag. 10645

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1980, n. 807.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 808.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1980, n. 809.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

7 novembre 1980, n. 810.

Esecuzione dell'accordo relativo alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali per il perlodo 1º marzo 1979-31 dicembre 1981. Pag. 10647

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1980, n. 811.

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Milano, ad accettare un legato Pag. 10652 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

15 settembre 1980, n. 812.

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento di titolo

della parrocchia di S. Giovanni di Dio, in Roma Pag. 10652 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. 813.

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. 814.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Vito martire, in Cosenza . Pag. 10652

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980.

Determinazione del contingente in valore nominale della moneta d'argento da L. 500 celebrativa del quinto centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti.

Pag. 10653

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di Centola.

Pag. 10653

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di Civitella del

Scioglimento del consiglio comunale di Civitella del Tronto Pag. 10654

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Egidio del Monte Albino Pag. 10654

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Cava, in Salerno Pag. 10657

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di Integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, in Saline di Montebello, centro staccato di Robassomero Pag. 10657

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Cava, in Salerno . . . Pag. 10657

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Robassomero, in Milano, stabilimento di Robassomero Pag. 10658

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali e commerciali operanti in Avellino e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

Pag. 10659

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Sessione ordinaria di novembre 1980 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti Pag. 10661

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma, in Rivoli Pag. 10662

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma, in Rivoli Pag. 10662

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Ruggero Pasquale, in Napoli . Pag. 10662

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Ruggero Pasquale, in Napoli . Pag. 10663

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Ruggero Pasquale, in Napoli . Pag. 10633

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottonificio Cannara, in Busseto . Pag. 10603

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Ruggero Pasquale, in Napoli . Pag. 10664

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottonificio Cannara, in Busseto . Pag. 10664

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1980.

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Savino Vincenzo, in Faggiano . . . Pag. 10665

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1980.

DECRIETO MINISTERIALE 25 novembre 1980.

Proroga a nove mesì del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Savino Vincenzo, in Faggiano . . Pag. 10665

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1980.

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane, in Praia a Mare Pag. 10666

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane, in Praia a Mare Pag. 10667

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «Sorgente Flaminia Nocera Umbra» di Nocera Umbra.

Pag. 10667 inerale « Nuova

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso di rettifica. Pag. 10667

Ministero del tesoro:

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico. Pag. 10668 Media dei cambi e dei titoli Pag. 10669

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso riservato ad un posto di custode presso l'osservatorio astronomico di Palermo.

Pag. 10670

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso pubblico a due posti di custode presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

Pag. 10670

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a quattro posti di custode presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese. Pag. 10670

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso riservato, per titoli, a centosei posti di operaio permanente, di terza categoria della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici. Pag. 10670

Ministero della sanità: Integrazione all'elenco nazionale dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico degli enti ospedalieri.

Pag. 10670 venzioni.

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1°/B vacante nel comune di Cuneo Pag. 10670

Ospedale « L. Bonomo » di Andria: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 10671

Ospedale civile «Spirito Santo» di Pescara: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 10671

Ospedali di Bormio e Sondalo: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 10672

Istituti ospedalieri di Trento: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia Pag. 10672

Arcispedale «S. Anna» di Ferrara: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 10672

Ospedale civile « S. Barbara » di Rogliano:

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche Pag. 10672

Aumento, da uno a tre, del numero dei posti del concorso ad assistente della divisione di chirurgia Pag. 10672

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente immunoematologo Pag. 10672

Ospedali riuniti «G. Melacrino e F. Bianchi» di Reggio Calabria: Concorso a cinque posti di assistente della divisione di neurochirurgia Pag. 10672

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 336 DEL 9 DICEMBRE 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 87: Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 6 % serie ordinaria ventennali, effettuate il 1° dicembre 1980.

(10916)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1980, n. 803.

Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art.. 1..

Per le spese di personale, necessario ad assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e successive modificazioni e integrazioni, è assegnata la somma annua di lire 344 milioni.

La somma suddetta viene annualmente ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base delle effettive esigenze di funzionamento delle singole biblioteche e viene accreditata ai conservatori degli stabilimenti ecclesiastici con i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula apposite convenzioni.

Art. 2.

Le convenzioni di cui all'articolo 1 hanno durata biennale e sono rinnovabili. Esse devono stabilire: le unità di personale distinto per categorie funzionali, che il conservatore è tenuto ad assumere per il funzionamento della biblioteca; la misura del compenso che il conservatore deve corrispondere al personale assunto; gli oneri previdenziali connessi alle prestazioni compensate; gli obblighi di servizio, ivi compreso l'orario di apertura al pubblico, previsti dal regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501.

Dell'adempimento delle convenzioni suddette, da stipulare nei limiti delle somme annualmente accreditate, è responsabile il conservatore dello stabilimento ecclesiastico, la cui opera è gratuita.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila sul funzionamento delle biblioteche di cui alla presente legge ed esercita, in materia, le attribuzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo .6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 2 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — BIASINI — ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: SARTI

LEGGE 2 dicembre 1980, n. 804.

Modificazione all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del fondo di assistenza per i finanzieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, quale risulta modificato dalla legge 6 ottobre 1967, n. 942, è sostituito dal seguente:

- « Il fondo di cui al precedente articolo 1 ha scopi previdenziali e assistenziali e provvede:
- a) all'assistenza degli orfani dei militari della guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;
- b) al conferimento, mediante concorso, di burse di studio ai figli dei militari anzidetti;

- c) all'assicurazione del personale della guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato:
- d) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;
- e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attività di servizio l'indennità è corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:
- 1) alla vedova, purché non sia intervenuta sentenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ovvero di separazione giudiziale dichiarata addebitabile alla stessa o a entrambe i coniugi a norma dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile;
- 2) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi;
 - 3) ai genitori;
- 4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti;
- f) alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano attività intesa a sviluppare la personalità dei militari del Corpo, nonché alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — REVIGIIO — ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: SARTI

LEGGE 3 dicembre 1980, n. 805.

Concessione di un contributo al comitato italiano costituito per l'organizzazione dell'Incontro mondiale per il disarmo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 250 milioni a favore del comitato costituito per l'organizzazione dell'Incontro mondiale per il disarmo per la preparazione e l'attuazione del predetto Incontro mondiale per il disarmo tenuto a Roma dal 18 al 20 ottobre 1979.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento preordinato per il riordinamento del sistema di controllo dei prezzi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: SARTI

LEGGE 3 dicembre 1980, n. 806.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del vice presidente del Consiglio superiore della magistratura professor Vittorio Bachelet.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del vice presidente del Consiglio superiore della magistratura professor Vittorio Bachelet, per il trasporto e la tumulazione della salma.

Art. 2.

Alla spesa occorrente, valutata in L. 7.010.000, sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1980, n. 807.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 35 dello statuto dell'Università di Siena è sostituito dal seguente:

Ogni istituto è retto da un professore di ruolo e fuori ruolo. Il direttore dura in carica due anni e, di norma, non è immediatamente rieleggibile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1980 Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 808.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Venezia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 1, relativo ai seminari della facoltà di lingue e letterature straniere, è aggiunto il seguente:

semmario di linguistica e di didattica delle lingue.

Art. 2.

All'art. 18, relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere, è aggiunto il seguente:

lingua russa.

Art. 3.

All'art. 22, relativo all'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in lingue e letterature orientali, sono aggiunti i seguenti:

3) filologia semitica; sinologica; filologia e storia della lingua giapponese; filologia iranica; filologia uralo-altaica.

Nello stesso articolo gli insegnamenti complementari di filologia semitica, sinologia, filologia iranica, filologia uralo-altaica sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, il Guardasigilli: Morlino Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1980 Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1980, n. 809.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale:

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 768 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli concernenti l'istituzione della scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare.

Scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare

Art. 769. — E' istituita presso la facoltà di medicina veterinaria di Napoli la scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare, la quale ha lo scopo di approfondire ed aggiornare la preparazione dei laureati in medicina veterinaria, creando tecnici in grado di assolvere le complesse funzioni zootecniche-sanitarie negli allevamenti avicoli e di conferire il diploma di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 770. — La scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare ha la durata di due anni e può essere frequentata solo da laureati in medicina veterinaria. Ad essi si chiede la frequenza obbligatoria a tutti gli insegnamenti teorici ed ai turni di esercitazioni pratiche.

Art. 771. — Il numero massimo degli iscritti per anno di corso è stabilito in cinquanta.

Art. 772. — Le materie di insegnamento vengono così ripartite:

1º Anno:

- 1) tecnologia avicola (biennale) prima parte;
- 2) anatomia, istologia ed embriologia dei volatili;
- 3) biochimica e fisiologia;
- 4) alimentazione e scienze degli alimenti dei volatili;
 - 5) patologia generale applicata alla patologia aviare;
 - 6) parassitologia e malattie parassitarie dei volatili;
- 7) patologia aviare (biennale) prima parte (malattie da batteri e miceti patologia da carenze e squilibri alimentari, da alimenti tossici e medicati profilassi e polizia veterinaria).

2º Anno:

- 1) tecnologia avicola (biennale) seconda parte (approvvigionamenti dei prodotti avicoli);
 - 2) allevamento e riproduzione dei volatili;
- organizzazione e conduzione degli allevamenti avicoli;

- 4) anatomia patologica e ispezione dei prodotti avicoli;
- 5) microbiologia, immunologia e diagnostica di laboratorio applicata alla patologia aviare;
- 6) patologia aviare (biennale) seconda parte (malatție da virus profilassi e polizia veterinaria).
- Art. 773. Gli insegnamenti avranno indirizzo teorico-pratico; essi saranno pertanto integrati da dimostrazioni pratiche, sia presso la facoltà che presso il centro sperimentale di avicoltura in località Varcaturo (Napoli) che l'istituto di patologia aviare ha creato mediante apposita convenzione con l'amministrazione provinciale di Napoli (atto di convenzione n. 68781 del 22 settembre 1978, registrato all'ufficio del registro di Napoli Ufficio atti privati, al n. 15092/A il 26 settembre 1978). In parallelo agli insegnamenti della scuola, durante i corsi saranno inoltre svolte delle conferenze su argomenti particolari da parte di specialisti della materia.
- Art. 774. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore ed approvati dal consiglio di facoltà. Possono essere chiamati a far parte di essi, oltre che docenti universitari, anche cultori di particolare competenza nelle singole discipline della specialità.
- Art. 775. Il consiglio della scuola è composto dai docenti chiamati a svolgere gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.
- Art. 776. Il direttore della scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare è il professore di ruolo dell'insegnamento di patologia aviare dell'Università di Napoli; in mancanza di questi il consiglio di facoltà lo designerà tra i professori di ruolo di materia affine. Egli stabilisce l'indirizzo generale della scuola e dei singoli insegnamenti.
- Art. 777. Per essere ammessi agli esami di diploma bisogna aver superato tutti gli esami del primo e secondo anno. Gli esami di patologia aviare devono essere preceduti da un colloquio pratico. Le commissioni degli esami di profitto sono costituite da tre insegnanti della scuola e ciascuna presieduta dal professore della materia.
- Art. 778. L'esame di diploma, da sostenersi innanzi ad una commissione costituita da almeno sette insegnanti della scuola, consisterà nella dissertazione scritta su argomento scelto fra le materie del biennio.
- Art. 779. Gli iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione; le tasse e le soprattasse di esame, la tassa di diploma, nonché i contributi vari, secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di medicina veterinaria; inoltre, essi dovranno versare un contributo speciale di laboratorio previsto dall'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, il Guardasigilli: Morlino Registrato alla Corte dei conti, addi 24 novembre 1980 Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 86 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1980, n. 810.

Esecuzione dell'accordo relativo alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali per il periodo 1º marzo 1979-31 dicembre 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 1980 con la quale è stata approvata in via definitiva la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, contenuta nell'accordo raggiunto in data 22 luglio 1980 fra le delegazioni del Governo, dell'UPI, dell'ANCI e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti dai suddetti enti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali contenuta nell'accordo indicato in epigrafe è emanata ai sensi dell'art. 6, diciannovesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1980

PERTINI

FORLANI

Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addl 4 dicembre 1980 Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 8

ACCORDO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI PER IL PERIODO 1º MARZO 1979-31 DICEMBRE 1981, SIGLATO IN DATA 22 LUGLIO 1980.

Art. 1.

Campo di applicazione e durata dell'accordo

Si conferma quanto previsto dall'art. 1 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1979, n. 191.

Si conviene sull'applicabilità dell'accordo anche al personale dipendente dagli enti provinciali del turismo e dalle aziende autonome di cura e soggiorno delle regioni a statuto ordinario.

Il contratto dei dipendenti degli enti locali ha scadenza il 31 dicembre 1981 ferma restando la decorrenza 1º marzo 1979.

Le anzianità occorrenti per i concorsi interni, i passaggi di livello e per tutti i casi che non comportano aumento del costo contrattuale decorrono dal 1º marzo 1979.

Art. 2.

Trattamento economico a regime

Dal 1º febbraio 1981 per il personale degli enti locali l'attuale scala parametrica prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1979, n. 191, è così modificata:

Livelli —	Vecchi stipendi	Nuovi livelli	Nuovi stipendi
I	1.800.000	I	2.160.000
			2.400.000 (dopo 6 mesi)
II	2.088.000	II	2.688.000
111	2,340.000	III	3.012.000
IV	2.556.000	IV	3.372.000
		v	3.536.000
V	2.790.000	VI	4.140.000
		VII	4.440.000
VI	3.204.000	VIII	4.920.000
VII	3,960.000	IX	5.964.000
VIII	4.740.000	X	7.080.000
IX	6.240.000	XI	8.700.000

Art. 3

Livelli personale vigilanza, assistenti sociali, terapisti riabilitazione e assimilati, segretari economi, istituti tecnici e licei scientifici.

I vigili urbani, i vigili sanitari, ittici, venatori e faunistici dal 1º febbraio 1981, sono inquadrati nell'apposito V livello (L. 3.536.000).

Nell'apposito VII livello (L. 4.440.000) sono inquadrati, sempre dal 1º febbraio 1981, gli assistenti sociali, i terapisti della riabilitazione (ortottisti, logopedisti, ortofonisti, fisiochinesite rapisti, otologopedisti, podologhi, ecc.) ed i segretari economi degli istituti tecnici e licei scientifici.

La formulazione delle declaratorie delle suddette qualifiche funzionali e dei relativi profili è demandata alla commissione di cui al successivo art. 29.

Art. 4. Reclutamento del personale

In aggiunta a quanto previsto in materia di reclutamento del personale dall'art. 3 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1979, n. 191, in ordine ai pubblici concorsi, si concorda sulla opportunità di introdurre procedure di reclutamento del personale con peculiari professionalità e sostanzialmente articolate in due fasi.

La prima consistente in una selezione di candidati previo esame di titoli professionali e di servizio e previo colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi; la seconda in un accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti.

L'identificazione delle peculiari professionalità avviene con le modalità di cui al successivo art. 20, lettera a).

Le parole « teorico-pratico » del primo comma dell'art. 3 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1979, n. 191, sono sostituite con le parole • teorico e/o pratico ».

Art. 5. Orario di lavoro

Salvo quanto sarà disposto da eventuale normativa generale sul pubblico impiego l'orario di lavoro viene fissato in 36 ore settimanali.

Negli enti dove si attuano orari di lavoro settimanali superiori e fino alle 40 ore il raggiungimento di tale condizione si ottiene attraverso la seguente gradualità: 39 ore dal 1º luglio 1980, 38 ore dal 1º gennaio 1981, 37 ore dal 1º luglio 1981 e 36 ore dal 1º gennaio 1982.

Art. 6. Interruzione ferie

L'utilizzo del periodo di congedo ordinario è interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi adeguatamente documentati.

Art. 7. Giornate di riposo

Fermo restando quanto dispone l'art. 5 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1979, n. 191, gli enti organizzeranno i propri servizi in modo da consentire al personale la effettiva fruizione nell'anno delle quattro giornate di riposo di cui al comma secondo del predetto articolo.

Art. 8. Congedo straordinario

Nell'ambito del congedo non superiore ai mesi sei previsto dall'art. 6 del precedente accordo, possono essere concessi congedi per le causali seguenti:

matrimonio: quindici giorni;

partecipazione a pubblici concorsi o esami: fino a quindici giorni;

lutti di famiglia, nascita di figli o altre gravi esigenze familiari: fino a cinque giorni.

Art. 9.

Congedo per malattia

Comma aggiuntivo dell'art. 6 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1979, n. 191:

« Il congedo di cui al primo comma, può essere utilizzato anche per attendere a cure idropiniche e termali ».

Art. 10. Incarichi e supplenze

E' consentita l'assunzione di personale per incarico e supplenza oltre che nei casi previsti dall'art. 25, quarto, quinto, sesto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299, anche per la sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per un periodo non inferiore a trenta giorni, esclusivamente nei piccoli comuni ove non sia possibile la sostituzione con altro personale e soltanto per figure professionali per le quali l'organico prevede un solo posto.

L'assunzione è disciplinata in conformità all'art. I della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art. 11.

Trattenute per scioperi brevi

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni) aumentata della quota corrispondente degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.

Viene riconfermato il limite di 12 ore per le assemblee in orario di lavoro.

Art. 12.

Commissione nazionale per la produttività e la valutazione del personale

Per la determinazione di metodologie di analisi di produttività ed efficienza delle strutture operative e dell'organizzazione del lavoro nell'ambito degli enti locali, sarà costituita una commissione di studio, a livello nazionale, incaricata di fissare criteri e metodologie per la individuazione e l'aggiornamento di Indicatori di produttività nonchè di elaborare proposte per la definizione di criteri e di modalità oggettivi di valutazione del personale.

Le proposte di detta commissione saranno rese operative con lo strumento normativo previsto dall'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

La commissione, a composizione paritetica, che sarà nominata con decreto del Ministro per la funzione pubblica e sarà composta da rappresentanti del Governo, ANCI, UPI e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente accordo, dovrà elaborare indicazioni e suggerimenti entro il mese di giugno del 1981.

Art. 13

Progressione economica

La progressione economica si sviluppa in 8 classi biennali dell'8% sul valore iniziale di livello.

Doro il sedicesimo anno con scatti biennali del 2,50%, computati sull'ultima classe e comunque in modo da garantire il raggiungimento della quantità d'incremento economico realizzabile nel corrispondente livello al quarantesimo anno di anzianità secondo l'accordo per il triennio 1976-1979.

A tali fini si precisa che al nuovo V livello (L. 3.536.000) corrisponde il IV (L. 2.556.000) del precedente accordo ed al nuovo VII livello (L. 4.440.000) il vecchio V livello (L. 2.790.000).

Art. 14.

Lavoro straordinario

Le tariffe orarie per lavoro straordinario determinate ai sensi dell'art. 21 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1979, n. 191, restano congelate sugli importi tariffari spettanti in base allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1979, n. 191, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indemita integrativa speciale.

Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate.

Dette prestazioni non possono superare i seguenti limiti:

- a) per gli enti che non hanno carenza di organico 120 ore annue pro-capite, elevabili fino ad un massimo di 200 annue individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 120 ore pro-capite);
- b) per gli enti che presentano carenza di organico superiore al 4% il limite di cui sopra è fissato a 180 ore annue procapite elevabili a 250 annue individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 180 ore pro-capite);
- c) per gli enti con carenza di organico superiore al 7,5% il limite di cui sopra è fissato in 250 ore elevabili a 300 ore individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 250 ore pro-capite).

Resta inteso che i limiti superiori si raggiungono solo in caso di assoluta indilazionabilità e comprovata necessità, previa delibera della giunta comunale o provinciale.

I limiti di cui sopra sono aumentati del 100% per il personale dipendente dai comuni dichiarati per legge terremotati.

Art. 15.

Lavoro ordinario notturno, festivo e festivo-notturno

Al dipendente competono a decorrere dal 1º febbraio 1981 per il servizio ordinario notturno L. 600 orarie, per il festivo L. 675 orarie, per il notturno-festivo L. 1.000 orarie.

Art. 16. Salario mobile

L'onere complessivo nazionale concernente l'indennità di rischio non può superare per gli undici mesi del 1981 la cifra di 30,7 miliardi di lire.

Ogni amministrazione dispone pertanto di un ammontare del 5,5% del beneficio derivante per il proprio personale da questo accordo per l'anno 1981 (1º febbraio 1981-31 dicembre 1981). L'ammontare per i comuni aventi servizi sottosegnati municipalizzati, appaltati o comunque non gestiti direttamente è del 3,5%.

L'indennità di rischio può essere corrisposta, fino ad un importo massimo di L. 400 orarie, nell'interno delle categorie di vigilanza, del personale dei necrofori, dei netturbini e fognaioli, alle persone che siano destinate a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio che superino quelle normalmente connesse alle prestazioni proprie della categoria.

Il provvedimento di attribuzione da determinare in sede di contrattazione decentrata dovrà indicare la specifica causale, il numero e la qualifica dei destinatari, la tariffa oraria, nonchè la dimostrazione degli oneri e del relativo contenimento nell'ambito della spesa massima consentita.

Art. 17.

Coordinamento

In presenza di strutture dipartimentali comprendenti grandi aree funzionali e settori di attività integrate ed al momento della loro attuazione conseguente al provvedimento di ristrutturazione da definirsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, può essere istituita la figura del coordinatore per ciascun dipartimento.

La funzione di coordinatore dipartimentale è affidața a dipendenti del massimo livello dirigenziale presente nell'ente (X o XI livello); è revocabile ed è retribuita con un compenso non pensionabile pari al 20% (venti) del trattamento iniziale del livello contrattuale di appartenenza, non utile agli effetti della tredicesima mensilità e del lavoro straordinario.

Il numero massimo di coordinatori istituibile non può superare il numero di dieci. Per il solo comune di Roma possono esserne istituiti undici.

Art. 18.

Personale medico

Al personale degli enti locali con funzione sanitaria, ivi compresi i medici condotti ed i veterinari, che presta servizio a tempo pieno, non partecipa ad alcuna convenzione mutualistica e non esercita la libera professione può essere attribuita, con apposita delibera, una particolare indennità di L. 140.000 mensili per dodici mensilità.

Detta indennità non è cumulabile con quella prevista dall'art. 25, paragrafo 1, n. 3, del precedente accordo; compete in via transitoria dal 1º febbraio 1981 fino all'inquadramento di detto personale nei ruoli relativi alle unità sanitarie locali.

Al personale medico dei servizi psichiatrici e dei servizi antitubercolari spetta il trattamento economico previsto per il personale medico degli ospedali così come fissato, negli importi e nelle decorrenze, dall'accordo unico nazionale del personale medico ospedaliero del 24 giugno 1980.

Art. 19. Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi e gli investimenti dell'ente.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia gli atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti, dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

Art. 20.

Contrattazione decentrata

Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina del presente accordo le parti convengono di demandare in sede decentrata, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, le decisioni sulle seguenti materie:

- a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonche riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture degli enti;
 - b) articolazione degli orari;
- c) standards di rendimento, ivi comprese le verifiche periodiche sui risultati del lavoro straordinario;
- d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonche connessi criteri di valutazione;
- e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;
- f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi;
- g) resta salvo quanto dispone l'art. 30, ultimo comma, dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1979, n. 191.

Qualora a seguito di ristrutturazione dei servizi emergano zuovi profili professionali si provvederà all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.

A tal fine l'ente procederà mediante riqualificazioni professionali del personale in servizio con concorso interno ai fini dell'inquadramento.

Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto da questo accordo.

Art. 21,

Formazione e aggiornamento professionale

Gli enti promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle centocinquanta ore è demandata alla contrattazione decentrata a livello regionale.

Il personale che in base ai predetti programmi è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico degli enti, di appartenenza.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese sccondo la normativa vigente.

Art. 22. Mobilità

Fermo restando quanto dispone in materia di mobilità del personale l'art. 30, terzo comma, del precedente accordo, si precisa che la mobilità tra enti locali, loro aziende, loro consorzi, è intesa di massima nell'ambito regionale, a condizione che esista la relativa vacanza di posto.

Può essere altresì consentito con le stesse garanzie di cui al citato art. 30 il trasferimento di posti di organico, in uno con i relativi titolari, a condizione che contestualmente i due enti procedano l'uno alla soppressione dei posti ceduti e l'altro alla integrazione di pari numero e qualifica dei propri organici.

Art. 23.

Trasferimento di personale tra le regioni e gli enti locali

E' consentito il trasferimento del personale di ruolo dalle regioni agli enti locali e viceversa.

Il relativo provvedimento è adottato con il consenso dell'in teressato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore ad un anno, con l'assenso delle amministrazioni interessate, a condizione che esista la disponibilità del posto in organico cor rispondente al livello funzionale rivestito nell'ente di provenienza dal dipendente.

Art. 24. Anticipazioni di benefici

Per il 1979 è prevista la erogazione di un beneficio di L. 120.000 (centoventimila) pro-capite, una tantum, rapportata u mesi di vigenza! contrattuale.

Per l'anno 1980 al personale dipendente saranno corrisposti, per dodici mensilità i seguenti benefici:

Parametri iniziali ex decreto del Pre- sidente della Repubblica n. 191	Beneficio, mensile (Lire)
100	45.000
116	45.000
130	50.000
142	50.000
155	55.000
178	55.000
220	65.000
263,3	75.000
346,6	95.000

Analogo beneficio verrà corrisposto per il mese di gennaio 1981.

Per la tredicesima mensilità del 1980 il beneficio di cui sopra è ridotto del 50 %.

Art. 25. Benefici da riparametrazione a regime

Per i dipendenti degli enti locali i benefici mensili, a far data dal 1º febbraio 1981, sono i seguenti:

Livelli	Stipendi iniziali annui	Benefici mensill
	-	_
I	2.160.000	45.000
I dopo 6 mesi	2.400.000	51 .500
II	2.688.000	51.500
III	3.012.000	55 000
IV	3.372.000	61.200
V	3.536.000	73.500
VI	4.140.000	101.250
VII	4.440.000	123.750
VIII	4.920.000	128.700
IX	5.964.000	133.600
X	7.080.000	156.000
XI	8.700.000	164.900
		·

Art. 26. Riconoscimento anzianità

L'anzianità reale di servizio viene riconosciuta nella misura di L. 800 mese anno a decorrere dal 1º febbraio 1981 ivi compresi i periodi di servizio effettivo prestato presso altri enti locali.

Art. 27. Inquadramento dei nuovi livelli

L'attribuzione dei nuovi livelli retributivi e la nuova progressione economica decorrono dal 1º febbraio 1981.

L'inquadramento economico nel livello spettante avviene in base al maturato economico così costituito:

- a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di classi e scatti (non va compreso quanto anticipato ai sensi dell'art 24 del presente accordo);
- b) beneficio da riparametrazione di cui al precedente art. 25, riportando tale beneficio mensile ad annuo, moltiplicando lo stesso per 12;
- c) riconoscimento dell'anzianità di servizio di cui al precedente art. 26 in ragione di L. 800 mese per anno di servizio e per dodici mesi.

Le modalità di inquadramento sono quelle previste dallo art. 31 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1979, n. 191, commi quarto e successivi (computo del maturato in itinere e della temporizzazione dell'eventuale spezzone monetario eccedente la posizione economica dell'inquadramento).

'Gli assegni ad personam mensili di cui il personale è in godimento in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1979, n. 191, vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile a regime di cui al precedente art 25 e il beneficio mensile da anticipazione di cui al precedente art. 24.

L'eventuale parte residua vicne assorbita con i futuri miglioramenti.

Art. 28. Inquadramento di particolari figure

Gli addetti ai servizi ausiliari di assistenza di cui alla lettera b) del livello II (L. 2.088.000) del precedente accordo, sono inquadrati, dal 1º febbraio 1981, nel III livello (L. 3.012.000); dalla stessa data gli infermieri generici, psichiatrici con un anno di scuola e le puericultrici di cui al numero 3 del livello III del precedente accordo (L. 2.340.000) sono inquadrati nel livello IV (L. 3.372.000).

1

Art. 29.

Commissione per la formulazione delle declaratorie

E' istituita presso il Ministro della funzione pubblica e con suo decreto una commissione nazionale, composta pariteticamente da rappresentanti del Governo, dell'UPI, dell'ANCI delle organizzazioni sindacali firmatarie di questo accordo, con il compito di procedere, entro il 30 novembre 1980, alla formulazione delle declaratorie delle qualifiche funzionali, comprese quelle dirigenziali, ed alla individuazione e descrizione dei conseguenti profili professionali del personale dipendente dagli enti locali avanzando concrete proposte intese a ricondurre sul piano nazionale ad unità di ordinamento qualifiche e posizioni di lavoro di pari contenuto professionale. Tali proposte saranno utilizzate per gli inquadramenti a regime nel rispetto delle compatibilità previste. L'attuazione delle proposte suddette verrà effettuata con lo strumento normativo previsto dall'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, successivo al decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del presente accordo anche in applicazione dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

Art. 30. Pensionabilità

Il beneficio forfettario di L. 120.000, rapportato a mese, per il 1979 e le anticipazioni corrisposte per il 1980 e gennaio 1981 in virtù di questo accordo sono soggette alle normali ritenute comprese quelle previdenziali ed assistenziali e pertanto sono pensionabili.

Art. 31. Indennità di fine servizio

In attesa della definizione di soluzioni uniformi da introdurre nell'ambito del pubblico impiego, le parti convengono sull'obiettivo di pervenire nel comparto enti locali ad un trattamento di fine servizio corrispondente a quanto previsto per il personale civile dello Stato.

A tal fine, il Governo si impegna ad avviare, unitamente all'ANCI e all'UPI, immediate trattative con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel campo nazionale.

Art. 32. Infortuni per cause di servizio

Il Governo presenterà apposito disegno di legge che prevede indennità a favore dei lavoratori o loro familiari per eventi di invalidità o di morte derivanti da causa di servizio non coperti da assicurazione INAIL.

Nel frattempo gli enti provvedono mediante misure proprie.

Art. 33. Censimenti ISTAT

Fermo restando quanto dispone l'art. 19 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1979, n. 191, quinto comma e seguenti, è consentita, in deroga ad esso ed in correlazione al prossimo censimento della popolazione, nonché ad altre indagini periodiche di settore (industria, agricoltura, ecc.), la corresponsione da parte dell'ISTAT, per il tramite degli enti locali interessati, di specifici compensi al personale per le prestazioni da essi eventualmente rese a tal fine in ore extra ufficio.

Art. 34. Personale addetto alle case da gioco

Per quanto attiene al personale dipendente dagli enti locali addetto alle case da gioco, tenuto conto della particolare professionalità che non rientra nei servizi propri di istituto dell'ente, viene conservato il trattamento economico nella dinamica e nelle componenti attuali, fatti salvi i benefici derivanti dal presente accordo.

Art. 35.

Norme di rinvio

Restano in vigore le norme del precedente accordo nazionale che non siano sostituite o modificate dalla presente intesa.

Sono fatte salve le condizioni di maggior favore per i dipendenti sempre che non siano esplicitamente disciplinate dal presente o dal precedente accordo.

	ALLEGATO
ENTI LOCALI	
Oneri nel triennio 1979-81	
Anno 1979:	Miliardi di lire
L. 120.000 × 650.000 unità	78,0
Anno 1980:	
L. 51.030×12 mesi \times 650.000 unità (1)	398,0
Incremento del 50% del beneficio di cui sopra relativamente alla mensilità di dicembre.	16,6
Anno 1981	
L. 51.030 × 650.000 unità	33,2
L. 86.308×12 mesi \times 650.000 unità (compresa tredicesima mensilità) (2)	673,2
L. 1.015 × 11 mesi × 650.000 unità (esclusa tredicesima mensilità) (3)	7,9
Salario mobile	30,7
Spesa complessiva del triennio	1.237,6

⁽¹⁾ Cfr. allegato 2.

Allegato 2

ENTI LOCALI Beneficio mensile da attribuire nell'anno 1980

Valori livelii D.P.R. n. 191 (lire)	Dipenden ti	Beneficio medio proca- pite da attribuire per il 1980 (lire)
1.800.000	5.000	45,000
2.088.000	169.363	45.000
2.840.000	140.435	50.000
2.556.000	171.760	50.000
2.790.000	62.420	55.000
3.204.000	63.650	55.000
3.960.000	10.286	65.000
4.740.000	22 .85 8	7 5.000
6.240.000	4.228	95,000
Totale	650.000	51.030

⁽²⁾ Cfr. allegato 3.

⁽³⁾ Parl all'incremento del 50% dei compensi per lavoro ordinario, notturno e festivo.

ALLEGATO 3

ENTI LOCALI

Beneficio mensile da attribuire nel 1981

Livelli	Dipendenti	Beneficio medio (lire) 198
I	5.000	51.500
Н	159.363	51.500
111	140.435 (a)	55.000
IV	119.760 (b)	61.200
v	62.000 (c)	73.500
VI	53.320	101.250
VII	9.100 (d)	123.750
VHI	63.650	128.700
IX	10.286	133.600
x	22.858	156.000
XI	4.228	164.000
	650.000	74.508

Riparametrazione . L. 74.508

Anzianità 800 lire a mese per anno di servizio (14,7 anni)

Totale . L. 86,308

11.800

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1980, n. 811.

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Milano, ad accettare un legato.

N. 811. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della santà, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 5.000.000, disposto dalla sig.ra Margherita Bandinelli ved. Cristofoli in favore della sezione di Milano con testamento olografo 20 aprile 1970, pubblicato in data 27 novembre 1973, n. 79387 di repertorio, a rogito dott. Pietro Cassina, notaio in Milano e registrato a Milano in data 12 dicembre 1973, n. A/1-03809.

Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addi 22 novembre 1980 Registro n. 6 Sanità, foglio n. 271 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. 812.

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento di titolo della parrocchia di S. Giovanni di Dio, in Roma.

N. 812. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 27 novembre 1978, integrato con dichiarazione 5 maggio 1980, relativo al mutamento di titolo della parrocchia di S. Giovanni di Dio ai Colli Portuensi, in Roma, in quello di « Nostra Signora di Coromoto in S. Giovanni di Dio ».

Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1980 Registro n. 19 Interno, foglio n. 145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. 813.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in Frassinoro, e di S. Michele, in Montefiorino.

N. 813. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena 1º ottobre 1978, relativo alla proroga, a tempo indeterminato, dell'unione aeque principaliter delle parrocchie di San Michele arcangelo, in frazione Sassatella del comune di Frassinoro (Modena), e di S. Michele, in frazione Lago del comune di Montefiorino (Modena).

Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addi 2 dicembre 1980 Registro n. 19 Interno, foglio n. 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. 814.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Vito martire, in Cosenza.

N. 814. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cosenza 1º ottobre 1972, integrato con altro decreto 19 ottobre 1979 e con dichiarazione 4 agosto 1979, relativo: 1) all'erezione della parrocchia di S. Vito martire nel quartiere S. Vito-Stadio di Cosenza, con il trasferimento in essa della prima porzione del beneficio parrocchiale Apparizione di S. Michele arcangelo di Celico con il mutato titolo « Apparizione di S. Michele arcangelo prima porzione nella chiesa di S. Vito Martire »; 2) all'incorporazione del territorio della prima porzione della parrocchia «Apparizione di S. Michele arcangelo» di Celico nella seconda porzione dello stesso beneficio.

Visto, il Guardasigilli: Sartt Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1980 Registro n. 19 Interno, foglio n. 146

⁽a) Compresi 10 000 ausiliari di assistenza provenienti dal II livello.

⁽b) Compresi 10.000 infermieri generici provenienti dal III livello.

 ⁽c) 52.000 Vigili urbani + 10.000 vigili sanitari, ittici, venatori, farmacisti.
 (d) 7.000 assistenti sociali + 2.000 terapisti riabil. + 100 segretari

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980.

Determinazione del contingente in valore nominale della moneta d'argento da L. 500 celebrativa del quinto centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede che la Zecca può essere autorizzata a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29 dal 1º febbraio 1977, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del quinto centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento da L. 500 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29 del 1º febbraio 1977, è determinato in L. 134.500.000 (centotrentaquattro-milionicinquecentomila).

Detto contingente si aggiunge a quelli fissati con i decreti del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, 27 marzo 1961, 8 agosto 1965, 9 marzo 1977 e 26 giugno 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1980

PERTINI

ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1980 Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 306

(11022)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di Centola.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Centola (Salerno) — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata da tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di prevvedere alla loro sostituzione.

Le sedute del 24 e 31 agosto 1980 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto, con provvedimento in data 8 settembre u.s., convocava per i giorni 23 e 28 settembre u.s. il consiglio comunale affinche provvedesse alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari, con l'avvertenza che, in caso di inadempienza, si sarebbe provveduto allo scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Anche tali riunioni risultavano infruttuose e il prefetto, pertanto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, con decreto del 6 ottobre 1980, disponeva una ulteriore duplice convocazione del predetto consesso con la esplicita diffida, notificata ai singoli consiglieri, a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per l'11 ed il 13 ottobre u.s., risultavano, ancora una volta, infruttuose per mancanza del numero legale.

Ritenuta pertanto acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Centola — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Centola (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Tondini Vincenzo.

Roma, addì 18 novembre 1980

Il Ministro dell'interno: Rognoni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Centola (Salerno) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Centola (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Tondini Vincenzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1980

PERTINI

ROGNONT

(10902)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di Civitella del Tronto.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Civitella del Tronto (Teramo) al quale la legge assegna venti membri — rinnovato in occa-sione delle elezioni dell'8 giugno 1980, si è dimostrato incapace di provvedere, nonostante i richiami del prefetto, alla elezione del sindaco e della giunta municipale.

Nelle riunioni del 15 e 22 settembre u.s. il civico consesso, dopo la convalida degli eletti, non riusciva a provvedere alla costituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'ente.

Il consiglio comunale veniva quindi convocato d'ufficio dal prefetto, con provvedimento 1º ottobre 1980, per i giorni 8 ed 11 ottobre 1980, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta.

Tali riunioni riuscivano infruttuose.

Il prefetto, allora, considerata l'urgente necessità di costituire gli organi ordinari del comune, disponeva - con decreto n. 2249/Gab. del 15 ottobre c.a. — fatto notificare a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 18 e 22 ottobre c.a., andavano deserte per sopraggiunta mancanza del prescritto numero legale.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla nomina degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dello art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Civitella del Tronto - nonostante la formale diffida del prefetto - in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Civitella del Tronto (Teramo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del direttore di sezione di ragioneria rag. Americo Marcocci.

Roma, addì 18 novembre 1980

Il Minis ro dell'interno: Rognoni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Civitella del Tronto (Teramo) non è riuscito a provvedere alla ele-

do così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Civitella del Tronto (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Americo Marcocci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1980

PERTINI

(10903)

ROGNONI

ELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Egidio del Monte Albino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di S. Egidio del Monte Albino (Salerno) — eletto l'8 giugno 1980 — non è riuscito a provvedere, nonostante la diffida del prefetto, alla elezione del sindaco e della giunta.

La seduta del 24 luglio u.s. risultava infruttuosa ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto, allora, al fine di porre il civico ente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, disponeva — con decreto numero 13.1.1980/Gab. in data 3 ottobre u.s. — una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida, notificata ai singoli consiglieri, a provvedere all'elezione del sindaco e della giunta comunale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 14 e 18 ottobre u.s., risultavano, ancora una volta, infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla elezione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di S. Egidio del Monte Albino - nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie zione del sindaco e della giunta municipale negligen- ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Egidio del Monte Albino (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Viacenzo Sessa.

Roma, addl 17 novembre 1980

Il Ministro dell'interno: Rognoni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di S. Egidio del Monte Albino (Salerno) non è riuscito a provvedere alla nomina del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Egidio del Monte Albino (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Vincenzo Sessa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1980

PERTINI

ROGNONI

(10904)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 febbraio 1978 concernente l'immissione sul mercato nazionale di ricevitori per televisione.

IL MINISTRO

DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

В

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il testo unico delle disposizioni sulle dogane approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 19 febbraio 1973;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 agosto 1975;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 2 marzo 1977;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1978, contenente norme relative all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione;

Riconosciuta la necessità di conformare la normativa italiana agli obblighi imposti dal trattato di Roma, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 7 del decreto ministeriale 6 febbraio 1978 citato nelle premesse, riguardante le norme relative all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione è così sostituito:

Art. 7. — Per l'accertamento della conformità dei ricevitori televisivi al tipo e modello per il quale è stata rilasciata la certificazione di cui al precedente art. 5, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua controlli sulla produzione e sulle partite presentate all'importazione.

A tal fine, fermi restando i controlli sulla produzione nazionale, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si riserva la facoltà di disporre prelievi saltuari sulle partite di ricevitori per televisione importate. Gli esemplari da prelevare, in numero non superiore a tre, saranno indicati, all'atto della presentazione della merce alla dogana, da incaricati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dovranno essere inviati, a cura dell'importatore, all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

La partita di cui fanno parte i ricevitori prescelti potrà essere immessa in commercio sul territorio nazionale decorsi quindici giorni dalla consegna degli esemplari all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, semprechè entro tale termine non intervenga dichiarazione di non conformità.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

DARIDA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
Reviglio

(11004)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1º agosto 1980, emessi per lire 2.000 miliardi in forza della legge 30 aprile 1980, n. 149.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, con il quale si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento, anche nella forma di certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a trentasei mesi;

Visto il decreto ministeriale n. 507892/66-AR-3, in data 14 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1980, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 263, emanato in forza della disposizione legislativa sopra ındicata, con cui è stata disposta l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore con godimento 1º agosto 1980 — rimborsabili il 1º agosto 1982 — ad interesse variabile, con un minimo semestrale del 6,75%, per un importo nominale di lire 2.000 miliardi;

Visto in particolare l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale, con cui si è stabilito, fra l'altro, che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale:

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima bollo e dalle tasse sulle concessioni governative. adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 2.000 miliardi con il decreto ministeriale n. 507892/66-AR-3 del 14 luglio 1980, meglio specificato nelle premesse, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca 9 febbraio 1972, n. 171. d'Italia il 27 luglio e il 27 gennaio di agni anno, a partire dal 27 gennaio 1981, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, Amministrazione centrale; con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1º agosto 1980 - rimborsabili il 1º agosto 1982 - legge 30 aprile 1980, n. 149 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa dello stato di previsione della spesa del Ministero del cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabi- tesoro per gli anni finanziari 1981 e 1982.

lita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso del capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1982, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso. devono intendersi esenti da imposte di registro e di

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenți o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 600.000.000, pari allo 0,03 % sul valore nominale di lire 2.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 300.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1º febbraio 1981.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addi 10 novembre 1980 Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 244

(10921)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinarlo di integrazione salariale in favore del lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Cava, in Salerno.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Cava di Salerno;

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1979, 29 settembre 1979, 2 gennaio 1980, 21 marzo 1980 e 22 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 settembre 1978 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi:

Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Cava di Salerno, è prolungata all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

(10930)

p. 11 Ministro: QUATTRONB

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, in Saline di Montebello, centro staccato di Robassomero.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisì aziendale della S.p.a. Liquichimica Biosintesi di Saline di Montebello (Reggio Calabria), centro staccato di Robassomero (Torino);

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1979, 29 settembre 1979, 31 gennaio 1980, 3 aprile 1980 e 16 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1º gennaio 1979 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi di Saline di Montebello (Reggio Calabria), centro staccato di Robassomero (Torino), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. Il Ministro: QUATTRONB

(10924)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Cava, in Salerno.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675. concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Cava di Salerno;

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1979, 29 settembre 1979, 2 gennaio 1980, 21 marzo 1980, 22 marzo 1980 e 16 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 settembre 1978 al 9 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Cava di Salerno, è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. Il Ministro: QUATTRONE

(10931)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di Integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Robassomero, in Milano, stabilimento di Robassomero.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Robassomero, con sede in Milano, stabilimento di Robassomero (Torino);

Visti i decreti ministeriali 30 luglio 1979, 29 settembre 1979, 3 gennaio 1980, 3 aprile 1980 e 16 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1º febbraio 1979 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Robassomero, con sede in Milano, stabilimento di Robassomero (Torino), è prolungata al 26 ottobre 1970.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: Foschi

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Sondrio è provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1º agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari; Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni

corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Sondrio e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Sondrio e provincia, è determinato come segue:

vitto: L. 12.500 mensili; alloggio: L. 2.500 mensili; mensa: L. 140 giornaliere.

(10925)

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1980

Il Ministro: Foschi

(10814)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali e commerciali operanti in Avellino e provincia i fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e 1 superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1º agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari; Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali e commerciali operanti in Avellino e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile mensa e di per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa aziendale e dei generi in natura provincia;

corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali e commerciali operanti in Avellino e provincia, è determinato come segue:

mensa:

1º piatto L. 700; 2º piatto L. 700; pasto con due piatti L. 1.400.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1980

Il Ministro: Foschi

(10807)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Nuoro e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1º agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari; Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Nuoro e provincia:

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Nuoro e provincia è determinato come segue:

mensa:

1º piatto L. 80; 2º piatto L. 120;

vitto:

1º pasto L. 7.600 mensili; 2º pasto L. 6.100 mensili;

alloggio: L. 6.300 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1980

Il Ministro: Fosciii

(10816)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Macerata e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e 1 superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1º agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari; Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Macerata e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Macerata e provincia, è determinato come segue:

vitto:

per due pasti L. 18.000 mensili; per un pasto L. 9.000 mensili;

alloggio: L. 4.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1980

Il Ministro: Foschт

(10805)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Brescia e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1º agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari; Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Brescia e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Brescia e provincia, è determinato come segue:

vitto: L. 18.000 mensili di cui:

L. 10.000 per i pasti di mezzogiorno;

L. 8.000 per i pasti serali;

alloggio: L. 5.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1980

Il Ministro: Foschi

(10804)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Sessione ordinaria di novembre 1980 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonchè la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1980 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 (19989)

citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 2.000, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;

la cittadinanza;

la residenza;

il godimento dei diritti politici;

il numero di codice fiscale (previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784).

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

- b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data (giorno, mese ed anno) di decorrenza.
- c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), a' termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937 citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo XI, cap. 3525 (« contributi degli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti »).
- I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni - decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in conside-

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi 4 dicembre 1980 Registro n. 35 Giustizia, foglio n. 281

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma, in Rivoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Silma di Rivoli (Torino);

Visti i decreti ministeriali 20 ottobre 1978, 10 gennaio 1979, 17 marzo 1979, 20 giugno 1979, 27 settembre 1979, 13 marzo 1980 e 14 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 all'11 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino:

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma di Rivoli (Torino), è prolungata al 10 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(10938)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma, in Rivoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Silma di Rivoli (Torino);

Visti i decreti ministeriali 20 ottobre 1978, 10 gennaio 1979, 17 marzo 1979, 20 giugno 1979, 27 settembre 1979, 13 marzo 1980, 14 marzo 1980 e 12 novem- è prolungata al 29 luglio 1979.

bre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 al 10 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma di Rivoli (Torino), è prolungata al 9 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Torino, Rivoli, Grugliasco, Collegno, Alpignano, Pianezza, Caselette e Rosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(10939)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Ruggero Pasquale, in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Di Ruggero Pasquale di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 1º giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridolto dal 31 ottobre 1978 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Ruggero Pasquale di Napoli, è prolungata al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(10926)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Ruggero Pasquale, in Napoli.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Di Ruggero Pasquale di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 1º giugno 1979 e 13 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1978 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi:

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Ruggero Pasquale di Napoli, è prolungata al 29 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(10927)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Ruggero Pasquale, in Napoli.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Di Ruggero Pasquale di Napoli; (10940)

Visti i decreti ministeriali 1º giugno 1979, 13 novembre 1980 e 14 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1978 al 29 ottobre 1979:

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Ruggero Pasquale di Napoli, è prolungata al 29 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),

della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1980

(10928)

Il Ministro: Foschi

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottonificio Cannara, in Busseto.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Bottonificio Cannara di Busseto (Parma);

Visto il decreto ministeriale 1º giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 agosto 1978 al 18 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottonificio Cannara di Busseto (Parma), è prolungata al 18 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),

della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Ruggero Pasquale, in Napoli.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Di Ruggero Pasquale di Napoli,

Visto il decreto ministeriale 1º giugno 1979, 13 novembre 1980, 14 novembre 1980 e 15 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1978 al 29 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di

Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta D. Ruggero Pasquale di Napoli, è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(10929)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di Integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottonificio Cannara, in Busseto.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Bottonificio Cannara di Busseto (Parma);

Visti i decreti ministeriali 1º giugno 1979 e 15 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 agosto 1978 al 18 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottonificio Cannara di Busseto (Parma), è prolungata al 18 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(10941)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1980.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in Bari.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari;

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1978, 6 luglio 1978, 19 settembre 1978, 10 novembre 1978, 8 febbraio 1979, 12 aprile 1979, 13 luglio 1979, 12 novembre 1979, 12 febbraio 1980, 27 luglio 1980 e 16 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 14 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari:

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari, è prolungata al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(10923)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Savino Vincenzo, in Faggiano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Savino Vincenzo di Faggiano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto:

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Savino Vincenzo di Faggiano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 gennaio 1980 al 7 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(10932)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5-bis della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernenti provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree di territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazioni salariali in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, sospesi dal 15 dicembre 1977 e entro tre mesi dalla predetta data;

Visto l'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 444;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 aprile 1978, 27 giugno 1978, 19 settembre 1978, 3 febbraio 1979, 31 maggio 1979, 20 settembre 1979, 12 febbraio 1980, 21 maggio 1980 e 11 agosto 1980 di concessione per trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(10936)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Savino Vincenzo, in Faggiano.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Savino Vincenzo di Faggiano;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 gennaio 1980 al 7 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Savino Vincenzo di Faggiano, è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevola zioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(10933)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5-bis della legge 26 maggio 1978, n. 215; Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernenti provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree di territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'arca industriale di Ragusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazioni salariali in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, sospesi dal 15 dicembre 1977 e entro tre mesi dalla predetta data;

Visto l'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 444;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 aprile 1978, 27 giugno 1978, 19 settembre 1978, 3 febbraio 1979, 31 maggio 1979, 20 settembre 1979, 11 febbraio 1980, 21 maggio 1980 e 9 agosto 1980 di concessione per trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC;

Vista la delibera del CTPI del 7 novembre 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(10937)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane, in Praia a Mare.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 16 dicembre 1978, 18 dicembre 1978, 28 febbraio 1979, 1º marzo 1979, 16 luglio 1979, 17 luglio 1979, 31 dicembre 1979 è 2 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1º novembre 1977 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di Integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza), è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(10934)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane, in Praia a Mare.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 16 dicembre 1978, 18 dicembre 1978, 28 febbraio 1979, 1º marzo 1979, 16 luglio 1979, 17 luglio 1979, 31 dicembre 1979, 2 gennaio 1980 e 26 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1º novembre 1977 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di

Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza), è prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977.

Il giorno 12 novembre 1980 nella sede del Ministero degli affari esteri ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno del due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 23 maggio 1980, n. 290, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 luglio 1980.

In conformità dell'art, 6 l'accordo è entrato in vigore il giorno 12 novembre 1980.

(10995)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Sorgente Flaminia Nocera Umbra » di Nocera Umbra

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1980, n. 2078, la S.p.a. Mineral Umbra, in Nocera Umbra (Perugia), via della Fornace, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale « Sorgente Flaminia Nocera Umbra », di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1979, n. 1976, i risultati delle analisi chimica, chimico-fisica e batteriologica, aggiornate secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(10996)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Nuova Gareisa » di Roccaforte Mondovì ed autorizzazione ad applicare sul recipienti bollini di spalla e alla vendita del tipo lievemente gassato.

Con decreto 20 ottobre 1980, n. 2077, la società a.s. Fonti di San Maurizio, in Roccaforte Mondovì (Cuneo), via IV Novembre, 20, è stata autorizzata a modificare la veste tipografica delle etichette dell'acqua minerale « Nuova Gareisa », di cui ai decreti ministeriali 30 marzo 1978, n. 1675 e 4 dicembre 1979, n. 1991.

Inoltre, la predetta società, è stata autorizzata a contrassegnare i recipienti dell'acqua minerale Nuova Gareisa con bollini di spalla e alla vendita della stessa acqua minerale nel tipo lievemente addizionato di anidride carbonica.

Al decreto sono allegati gli esemp!ari delle etichette e dei bollini di cui sopra.

(10997)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 25 settembre 1980, concernente ampliamento della riserva naturale integrale di Sasso Fratino, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 29 ottobre 1980, nella terza riga del sesto comma del decreto a pag. 9241, al posto di: «104,44.61», leggasi: «105,71.00»; nella quarta riga dello stesso comma, dopo il numero «27» aggiungasi: «29p»; nella terza riga dell'art. 1, al posto di: «288,58.61», leggasi: «289,85.00»; nella didascalia della planimetria riportata a pag. 9242, all'ultima riga, al posto di: «233,53.61», leggasi: «289,85.00».

(10991)

(10935)

MINISTERC DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Unica pubblicazione) Elenco n. 10

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	283153 (nuda proprietà)	Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma delle Grazie al Purgatorio a Poggioreale in Napoli.	1.305.000
		Annotazione: L'usufrutto spetta al rev. sac. Izzo Pasquale, nato a S. Giovanni a Teduccio (Napoli) il 4 dicembre 1879, domiciliato in Torre del Greco.	

(10993)

(Unica pubblicazione)

Elenco n. 11

E' stata denunziata la perdita c'el certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
-	1		Lire
Rendita 5 % (1935)	2 21010	Fernandes Adelina o Adele di Giulio moglie di Vitolo Arcangelo di Carmine, domiciliata in Portici (Napoli).	1.000.000
		Annotazione: La presente rendita è vincolata come dote della titolare ed è soggetta al patto di riversibilità, giusto atto 26 agosto 1946, rogato Passari Giovanni, notaio in Ottaviano, registrato ad Ottaviano il 6 settembre 1946 al n. 150.	

(10992)

(Unica pubblicazione)

Elenco n. 12

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sci mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.P. 9 % (1-10-1979)	957	Giachetti Maria, nata a Bitonto il 6 novembre 1896, domiciliata in Adelfia (Bari).	2.000.000
		Annotazione: Proviene dalla rinnovazione del B.T.N. 5%-1972/2 n. 1065 e come quello, l'usufrutto vitalizio spetta a Colonna Luigi, nato in Canneto di Bari frazione di Adelfia (Bari) il 10 luglio 1894, ivi domiciliato e gli eventuali premi, relativi ai buoni, che verranno sorteggiati durante la vita dell'usufruttuario saranno divisi in parti uguali tra questi e la titolare, giusta atto 6 giugno 1967 a rogito Costantini, notaio in Sammichele di Bari (Bari) e domanda 19 giugno 1967 di Di Lorenzo Guglielmo.	

(10994)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORIAFOGLIO DELLO STATO

Corso dei cambi del 4 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

N. 238

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	l'orino	Frieste	Venezia
					<u> </u>				<u> </u>	
Dollaro USA	922,05	922,05	922 —	922,05	922 —	922,05	921,95	922,05	922,05	922 —
Dollaro canadese	772,65	772,65	772,50	772,65	772,35	772,60	772,41	772,65	772,65	772,60
Marco germanico	474,53	474,53	474,50	474,53	474,30	474,50	474,50	474,53	474,53	474,50
Fiorino olandese	438	438 —	438 —	438	438,08	438 —	437,98	438 —	438 —	437,80
Franco belga	29,518	29,518	29,50	29,518	29,53	29,50	29,54	29,518	29,518	29,48
Franco francese	204,74	204,74	204,60	204,74	204,72	204,70	204,79	204,74	204,74	204,70
Lira sterlina	2166,10	2166,10	2165	2166,10	2164,80	2166,10	2165,90	2166,10	2166,10	2166,05
Lira ırlandese	1772 —	1772	1770 —	1772	1770,24	_	1770,50	1772 —	1772 —	<u> </u>
Corona danese	154,63	154,63	154,50	154,63	154,53	154,60	154,62	154,63	154,63	154,60
Corona norvegese	180,68	180,68	180,60	180,68	180,58	180,65	180,40	180,68	180,68	180,65
Corona svedese	211,40	211,40	211,30	211,40	211,27	211,35	211,42	211,40	211,40	211,38
Franco svizzero	525,57	525,57	525,30	525,57	525,56	525,55	525,95	525,75	525,57	525,55
Scellino austriaco.	66,917	66,917	66,90	66,917	66,86	66,90	66,92	66,917	66,917	66,90
Escudo portoghese .	17,38	17,38	17,55	17,38	17,54	17,35	17,55	17,38	17,38	17,34
Peseta spagnola	11,885	11,885	11,88	11,885	11,87	11,85	11,89	11,885	11,885	11,85
Yen giapponese.	4,342	4,342	4,35	4,342	4,34	4,30	4,344	4,342	4,342	4,32

Media dei titoli del 4 dicembre 1980

Rendita 5	% 1935 .				60,500	Certifi	cati di c	redito	del Tes	oro Ind	1- 7-	1979/82	2.	97,650
Redimibile	5,50 % (1	Edilizia so	colastica)	1967-82 .	91,750	2	•	>	>	*	1-10-1	1979/82	<u>.</u>	97,700
*	5,50 %	>	>	1968-83 .	86,675	>	,	>	>	>	1- 1-1	980/82	٠	98,350
*	5,50 %	>	•	1969-84 .	82,375	>	,	•	>	>	1- 3-1	980/82	١.	98,400
20	6%	>	>	1970-85 .	79,475	,	•	>	>	*	1- 5-1	980/82	١.	98,500
»	6 %	>	>	1971-86 .	76,700		•	>	>	>	1- 6-1	1980/82	2	98,150
×	6 %	>	•	1972-87 .	73,600		•	>	*	>	1- 1-1	1980/83	١.	98,200
7	9 %	*	>	1975-90 .	75,950	Buoni	Tesoro	Pol.	10 %	1- 1-1981				99,600
>	9 %	>	>	1976-91 .	77,100	>	>	Nov.	5,50 %	1- 4-1982			•	88,075
*	10 %	>	>	1977-92 .	84,125	>	•	Pol.	12 %	1- 1-1982			•	96,100
*	10 % Cass	a DD.PP.	sez. A Cr.	C.P. 97 .	79,775)	>	>	12 %	1- 4-1982				95,150
Certificati	di credito	del Tesor	o Ind. 1	- 3-1979/81 .	99,800	•	*	•	12 %	1-10-1983				91,800
•	>	>	» 1·	- 7-1979/81 .	99,775	>	>	*	12 %	1- 1-1984				91,575
35	>	>	> 1	-10-1979/81 .	99,350	•	>	*	12 %	1- 4-1984				92,100
>	>	>	» 1	-12-1979/81 .	 99,250	-	>	•	12 %	1-10-1984				92,050
>	•	•	» 1	- 5-1979/82 .	97,800	>	>	Nov.	12 %	1-10-1987			•	88,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 dicembre 1980

Dollaro USA	Corona danese
Dollaro canadese	Corona norvegese
Marco germanico	Corona svedese
Fiorino olandese 437,99	Franco svizzero 525,76
Franco belga	Scellino austriaco
Franco francese 204,765	Escudo portoghese 17,465
Lira sterlina	Peseta spagnola
Lira irlandese	Yen giapponese 4,343

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso riservato ad un posto di cu-stode presso l'osservatorio astronomico di Palermo.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 34 del 18-25 gennaio 1979, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1º luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1978, registro n. 119, foglio n. 382, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso, riservato ad un posto di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Palermo, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 210.

(10680)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso pubblico a due posti di custode presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 34 del 18-25 gennaio 1979, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1978, registro n. 119, foglio n. 379, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso a due posti di custode in prova presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 84, foglio n. 111.

(10681)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a quattro posti di custode presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 34 del 18-25 gennaio 1979, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1978, registro n. 119, foglio n. 381, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso a quattro posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino, indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 84, foglio n. 113.

(10682)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso riservato, per titoli, a centosei posti di operaio permanente di terza categoria della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 411 settembre 1979, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1º luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978, registro n. 103, foglio n. 217, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso riservato, per titoli, a centosei posti di operajo permanente dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1971.

(10683)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione all'elenco nazionale del primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1980, concernente l'elenco dei sovraintendenti, direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali nonchè dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Visto il decreto ministeriale 1º luglio 1978 con il quale il nominativo del dott. Vito Pastore nato a Washington il 12 maggio 1924 primario oculista presso l'ente ospedaliero di Gioia del Colle, provinciale, era stato cancellato dall'elenco dei primari di oculistica ai sensi dell'art. 65, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica citato;

Considerato che è trascorso il periodo previsto dal citato articolo 65, ultimo comma;

Decreta:

Il nominativo del dott. Vito Pastore, nato a Washington Il 12 maggio 1924, primario oculista presso l'ente ospedaliero di Gioia del Colle, provinciale, viene inserito col numero d'ordine 131-bis nell'elenco nazionale dei primari di oculista di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1980 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 30 giugno 1980

II Ministro: Aniasi

(10885)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1'/B vacante nel comune di Cuneo

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 luglio 1979 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1º/B vacante nel comune di Cuneo;

Visto il decreto ministeriale in data 18 novembre 1980, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del con-

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al posto di segretario generale di classe 1º/B vacante nel comune di Cuneo, nell'ordine appresso indicato:

1) Boianelli Fernando							
2) D'Angelo Domenico		•				~ »	86,104
3) Lauletta Angelo							84,454
4) Boninsegna Gilberto							
5) Patriarca Emilio							
6) Lauria Rocco .							
7) Giacomelli Alvaro	•	٠	•	•	•	>	81,930

									_
									ĺ
8) Colangelo Salvatore			٠		•	•	punti	81,795	ı
9) Pecora Vito	•	•	•	•	•	•	*	81,766	ı
10) Visone Aniello .	•	•	•	•* .	•	•	> .	81,345	ı
11) Quaranta Mario .	•	•	•		•	•	** • •	80,833	
12) Pavia Aldo	•	•	• *	• '	•	• '	. > .	79,648	
13) La Rocca Pietro .	•	•	•	•	•	٠	• >	79,186	
14) Melandri Eligio .	•	•	٠	•	•	•	ж.	78,828	
15) Strano Giuseppe.	•	•	•	•	•	٠	*	78,526	
16) Torella Michele .	•	•	•	•	•	•	*	77,773	
17) Pompeo Luigi .	•	•		•	•	٠	*	77,650	
18) Ciccone Saverio .		•	•	•	•	•	*	77,563	
19) Buccheri Ugo	•	•	•	•		٠	>	77,550	
20) Zagordo Cosimo .					•	•	>	76,778	
21) Marazzina Felice.		•	•		•	•	*	76,750	
22) Serraglio Giovanni				•			>	76,649	-
23) Gianfranchi Cleto R	ugge	ro	•	•	•	•	>	76,104	
24) Federici Glauco .	•	٠.	•	•		•	•	75,627	
25) Pace Antonino .	•	•	•	÷		•	>	75,500	
26) Campinoti Nelio .		•		•		•	>	75,289	
27) Russo Alesi Domeni	co					•	>	75,150	
28) Silvestri Boris .			•				*	74,952	
29) Chindamo Giuseppe					•	•	*	74,797	
30) Bondioni Pietro .	٠.						>	74,752	
31) Gotelli Giorgio .		•					>	74,748	
32) Pazzaglia Mario ,							>	74,738	
33) Lo Martire Stelio							>	73,997	
34) Pesente Elio							>	73,976	
35) Stabili Franco .							*	73,880	
36) Di Caprio Salvatore							>	73,886	
37) Incandela Francesco							>	73,684	1
38) Salari Giuseppe .							>	73,436	
39) Onofri Ermanno .							>	73,382	
40) Rizzo Guido							*	73,309	
41) Paoluzi Remo .							>	73,219	
42) Lucchini Lino .							>	73,080	
43) Barbieri Giuseppe							>	73,018	
44) Gervasoni Giuliano							>	72,546	
45) Aprile Pietro Maria							>	72,527	
46) Pira Giacomo							*	72,120	
47) Nuriana Giuseppe							>	72,020	
48) Domina Mariano .							>	71,986	
49) Nardelli Antonio .							>	71,459	
50) Fisicaro Antonino							>	71,390	
51) Matarese Francesco							>	71,361	,
52) Faillace Peppino .							>	70,926	ì
53) Brun Flavio.							>	70,646	•
54) Pisauro Donato Elig	io						>	70,497	•
55) Barbero Angelo							>	70,450	١.
56) Scorza Saverio							•	70,446	
57) Campagnari Gustavo							>	69,897	
58) Lentini Graziano Car	lante	onio					>	69,777	
59) Gigliotti Giovanni							>	69,722	
60) Rampelli Vincenzo							>	69,316	
61) Caleffi Esterino .								69,221	
62) Salvatico Camillo							>	69,132	
63) Magoni Beniamino						•	>	68,599	
64) Zaffanella Aldo .							>	68,538	
65) Famiglietti Mario							>	68,366	
66) Castellaneta Nicola							*	68,234	
67) Mingolla Aldo							*	68,083	
68) Ladogana Raffaele		-				-	,	67,782	
69) Carlomagno Michele-					•		>	67,732	
70) De Felice Renato	•						>	66,814	4
71) Callipo Gaetano.				•			*	66,613	
72) Zarcone Vincenzo		•			•	•	*	66,395	
73) Capuano Rosario	•						> .	66,393	
74) Marinelli Gaspero				:		:	>	66,240	į
75) Di Massa Pelino .					• .	•	>	65,796	
76) Cortazzo Gennaro							· •	65,750	J
77) Di Domenica Vittor	io					,	•	65,388	
78) Calasso Mario	_ •	:		•	•	•	•	65,304	(
79) Contini Graziano.					:	•	*	64,457	(
80) Liotta Calogero	:	:		•	:	•		64,199	
81) Panetta Paolo							•	63,904	
82) Rebecchi Renzo	•	•		•	•	٠	,	63,886	,
83) Priolo Vincenzo				•	:		,	63,463	Ì
84) Loiodice Michele.				•	•	•	•	63,340	,
85) Costardi Felice	•			•	•		,	63,149	,
86) Fabbro Raffaello.					•	•	» »	62,050	ı
87) Giraldo Mario		•	•		•	•	» >	61,383	ľ
88) Giordano Giovanni	•	•		•	•	•	>	60,965	
55) Giordano Giovanni		•			•	•	-	ادودون	

89) Licata Giovanni.				punti	60,766
90) Florenzano Mario				>	59,849
91) Calabrò Nicola .				>	59,632
92) Pedroli Alberto .				>	58,000
93) Cafardi Severino.				•	55,438
OÚ TO U T					52,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1980

p. Il Ministro: CORDER

(10883)

OSPEDALE « L. BONOMO » DI ANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a: un posto di vice direttore sanitario; un posto di aiuto della divisione di medicina generale; un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale; un posto di aiuto della sezione di urologia; un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia; un posto di assistente del servizio laboratorio di analisi; nove posti di assistente della divisione di chirurgia generale:

tre posti di assistente della sezione terapia coronarica; tre posti di assistente della divisione di ostetricia; un posto di assistente della divisione di oculistica; quattro posti di assistente della divisione di pediatria; un posto di assistente della sezione di urologia; due posti di assistente della divisione di neurochirurgia; tre posti di assistente del servizio di nefrologia e dialisi; due posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi della segreteria dell'ente in Andria (Bari).

(4153/S)

OSPEDALE CIVILE « SPIRITO SANTO » **DI PESCARA**

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e quattro posti di assistente della seconda divisione di ostetricia e ginecologia; due posti di aiuto della divisione di pediatria neonatale; un posto di aiuto della divisione di geriatria;

due posti di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente oncologo per il centro contro la lotta dei tumori.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(4183/S)

OSPEDALI DI BORMIO E SONDALO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione; un posto di assistente di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(4152/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia presso il centro « Angeli custodi » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(4149/S)

ARCISPEDALE «S. ANNA» DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia; un posto di assistente di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, ripartizione personale, dell'ente in Ferrara.

(4165/S)

OSPEDALE CIVILE «S. BARBARA» DI ROGLIANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(4154/S)

Aumento, da uno a tre, del numero dei posti del concorso ad assistente della divisione di chirurgia

Il numero dei posti del concorso ad assistente della divisione di chirurgia, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 14 ottobre 1980, è elevato da uno a tre. (4155/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente immunoematologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente immunoematologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(4156/S)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso a cinque posti di assistente della divisione di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente della divisione di neurochirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(4147/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono In vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore